

N. 3733

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SEMENZATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1999

—————

Norme a tutela dei gestori di servizi *Internet* e dei gestori di servizi postali nell’ambito della lotta alla pedofilia e allo sfruttamento sessuale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Al momento della approvazione della legge 3 agosto 1998, n. 269 - recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù» - i tempi ristretti e la necessità di rendere immediatamente operativa la normativa hanno impedito di affrontare il nodo delle responsabilità dei gestori di servizi *Internet* e degli stessi gestori di servizi postali relativamente al tema in esame.

Problema, quest'ultimo, certamente rilevante, nello specifico ed in generale, dato che le responsabilità per reati commessi per via telematica sono oggetto di numerose riflessioni di tipo giuridico e legislativo. Si impongono infatti verifiche puntuali sulle caratteristiche tecniche del mezzo telematico e sulle possibilità di controllo del materiale che vi transita.

Tutto ciò richiede e avrebbe richiesto una particolare cautela nell'affrontare legislativamente la questione, mentre - al contrario - la normativa approvata appare particolarmente persecutoria nei confronti del mezzo telematico entrando persino in contrasto con i fondamenti del sistema giuridico e creando così incertezze nella applicazione della legge.

Si veda infatti l'articolo 3 della legge in questione che, inserendo nel codice penale un articolo 600-ter, recita nello specifico: «Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cin-

que anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni».

Vi sono in questo testo due formulazioni particolarmente preoccupanti.

La prima è legata al fatto che sia nel comma seguente a quello citato, quando si parla di «cessione» di materiale pornografico, sia all'articolo 4 quando si parla di «detenzione» di materiale pornografico, viene utilizzato l'aggettivo «consapevolmente» al fine di sottolineare il carattere del dolo, tipico di ogni fattispecie penale. Il testo perciò precisa che «chiunque... consapevolmente cede...» e «che chiunque... consapevolmente si procura o dispone...».

Nel punto in questione invece l'aggettivo «consapevolmente» viene omissivo, determinando così una sorta di responsabilità oggettiva di coloro che - anche inconsapevolmente - distribuiscono il materiale pornografico per via postale o telematica.

La comparazione tra i commi e una interpretazione letterale del testo porta così ad ipotizzare il reato - nei confronti dei gestori di servizi telematici, *Internet* nello specifico, ma anche nei confronti dei servizi postali pubblici o privati - laddove si scoprisse una distribuzione, ancorché non voluta, di materiale pornografico.

La seconda preoccupazione nasce dal fatto che si è voluto aggiungere, dopo le parole «con qualsiasi mezzo», la specificazione «anche per via telematica» denotando con ciò una particolare attenzione alle comunicazioni via *Internet*. Si tratta evidentemente di una specificazione non necessaria (un reato o c'è o non c'è), ma proprio per questo significativa. Il collegamento tra *Internet* e la pedofilia è stato ampiamente rappresentato nei *mass media* con un forte impatto sull'immaginario collettivo. Tanto più un testo le-

gislativo dovrebbe evitare sottolineature emotive.

Peraltro si tratta anche di un approccio fuorviante dato che, come sostengono i dati Istat, il 90 per cento degli abusi sessuali avvengono all'interno delle mura domestiche e il 98 per cento avvengono per opera di persone conosciute dal minore.

La presunzione di responsabilità di coloro che gestiscono i servizi telematici così come di quelli che gestiscono i servizi postali rappresenta inoltre evidenti profili di incostituzionalità.

Come nei servizi postali è impossibile controllare il contenuto delle buste chiuse, così nel servizio telematico è praticamente impossibile selezionare e controllare i messaggi che vi vengono quotidianamente inseriti. Ogni giorno in Italia passano per i siti dei *provider* sei/settecentomila contatti, ogni *provider* deve mediamente fare i conti con cinquanta/cento/duecentomila utenti quotidiani e questo significa centinaia di migliaia di messaggi. D'altra parte oggi nei siti italiani sono presenti più di quattro milioni di pagine.

Insomma c'è il legittimo sospetto che la norma prescinda dalla effettiva realtà tecnica del sistema *Internet* con effetti paralizzanti sulla diffusione delle tecnologie informatiche e con un effetto di vera e propria

criminalizzazione degli *Internet provider* e dei gestori di servizi postali.

Il problema della diffusione di materiale pornografico su *Internet* certamente esiste, ma non è possibile pensare che i singoli *provider* scelgano la strada della censura preventiva, perché questo significherebbe una violazione delle norme costituzionali. Risposte al problema sono state peraltro già avanzate, dai codici di autoregolamentazione, alla caduta dell'anonimato da parte degli utenti. Peraltro a tutela degli utenti più giovani esistono oggi specifici programmi e anche siti specializzati che rendono accessibile solo una parte del materiale esistente in rete rendendo in questo modo un servizio ai genitori.

Per questi motivi è necessario che la normativa vigente venga rapidamente modificata con una nuova legge.

All'articolo 1 si propone che, come in altre parti della legge 3 agosto 1998, n. 269, venga aggiunta anche nel comma riguardante la distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione la parola «consapevolmente».

Si richiede inoltre che vengano soppresse le parole «anche per via telematica» perché questa specificazione, inutile dal punto di vista degli effetti normativi, sembra invece voler dare, da parte del legislatore, un carattere di gravità particolare al reato commesso per via telematica.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. All'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, le parole: «Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica,» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, consapevolmente».